



**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

**COMITATO PARITETICO SUL  
FENOMENO DEL MOBBING**

**Proposta all'Amministrazione  
per l'istituzione dello Sportello di ascolto  
e del Consigliere di fiducia**

**Art. 1**  
**(Sportello di ascolto)**

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale 2002/2005 per il personale delle aree funzionali Comparto Ministeri e come previsto dal codice di condotta adottato nel Ministero, uno Sportello di ascolto per la prevenzione del fenomeno del mobbing.
2. Lo Sportello di ascolto opera presso il presidio medico della sede di via XX settembre del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Art. 2**  
**(Consigliere di fiducia)**

1. Il Consigliere di fiducia è il professionista preposto allo Sportello di ascolto, di cui coordina l'attività, ed è scelto dall'Amministrazione, previa informazione al Comitato, tra psicologi in possesso di comprovata esperienza in materia di lavoro e di disagio lavorativo.
2. Riceve ed esamina, con le modalità di cui al successivo art. 3, le segnalazioni dei lavoratori che si rivolgono allo sportello di ascolto.
3. Cura altresì i rapporti tra lo sportello di ascolto, l'Amministrazione ed il Comitato mobbing, alle cui riunioni può essere invitato a partecipare.
4. Relaziona annualmente all'Amministrazione e trimestralmente al Comitato mobbing sull'attività dello Sportello di ascolto.
5. In ogni caso, senza il consenso espresso dell'interessato, il Consigliere di fiducia non può comunicare le informazioni ricevute al Comitato mobbing ed all'Amministrazione.
6. A tale fine il Consigliere di fiducia deve fornire all'interessato l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e richiedere allo stesso il consenso al trattamento dei dati personali con le modalità previste dagli artt. 80 ed 81 del D. Lgs. 196/2003.

**Art. 3**  
**(Funzionamento dello Sportello di ascolto)**

1. Il lavoratore del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si ritenga vittima di atteggiamenti e/o comportamenti riconducibili a fenomeni di mobbing, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 3 del codice di condotta, può rivolgersi allo Sportello di ascolto contattando il Consigliere di fiducia.
2. Le visite si svolgono presso il presidio sanitario del Ministero previa convocazione dell'interessato da parte dell'Amministrazione su richiesta del Consigliere di fiducia.
3. Ove, all'esito delle visite e degli accertamenti eventualmente disposti, il lavoratore risultasse affetto da psicopatologie, nel caso in cui esse non siano riconducibili a fenomeni di mobbing, viene in ogni caso assicurato al dipendente supporto e consulenza.
4. Qualora, invece, emergano elementi indicativi dell'esistenza di un caso di mobbing, ne viene senza indugio data comunicazione da parte del Consigliere di fiducia al Comitato mobbing ed all'Amministrazione affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti previa acquisizione del consenso necessario ai sensi del sesto comma dell'art. 2.

**Art. 4**  
**(Attività ulteriori dello Sportello di ascolto)**

1. Lo Sportello di ascolto, d'intesa con il Comitato mobbing, supporta l'Amministrazione nella progettazione e nella programmazione di attività formative rivolte ai lavoratori del Ministero.
2. Effettua incontri formativi monotematici con il personale degli uffici ove si siano riscontrate situazioni "*a rischio*" basati su simulazioni, role playing ed altre tecniche finalizzate all'apprendimento della comunicazione efficace e di relazioni funzionali nelle realtà lavorative nonché all'acquisizione di strumenti per il miglioramento dell'organizzazione e dei rapporti interpersonali.
3. Promuove presso l'Amministrazione, in collaborazione con il Comitato mobbing, iniziative volte al monitoraggio costante dei livelli di stress occupazionale al fine di tutelare la salute psicofisica dei lavoratori.
4. Fornisce, su tematiche afferenti al mobbing, consulenza all'Amministrazione ed al Comitato ove richiesta.

**Art. 5**  
**(Diritto alla riservatezza)**

1. I dati personali relativi ai lavoratori che richiedono l'assistenza o l'intervento del Consigliere di fiducia/Sportello di ascolto, sono considerati "*sensibili*" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Coloro i quali, a qualsiasi titolo, vengano a conoscenza di dati personali, fatti o notizie nell'ambito di procedimenti relativi all'attività del Consigliere di fiducia e/o dello Sportello di ascolto, sono tenuti a rispettare la massima riservatezza e a non comunicare o diffondere i medesimi dati, fatti o notizie a soggetti non autorizzati al loro trattamento.
3. I dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente articolo e degli artt. 2, 3 e 4 sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi del titolo V del D. Lgs. di cui al comma 1.
4. La corrispondenza indirizzata al Consigliere di fiducia è riservata ed è recapitata direttamente allo Sportello di ascolto. Le istanze di intervento e l'apertura di eventuali fascicoli, sono registrate su un protocollo riservato, istituito presso la suddetta struttura.
5. Nel caso di adozione di atti e/o provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione, conseguenti o correlati a procedimenti relativi a fenomeni di mobbing, il nominativo dei lavoratori interessati è omissis nel documento pubblicato.

**Art. 6**  
**(Diritto di accesso)**

1. Dal momento in cui l'Amministrazione riceve dal Consigliere di fiducia la comunicazione di cui all'art. 4 comma, 2 è possibile richiedere l'accesso agli atti trasmessi.
2. Sono comunque sottratti all'accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza delle persone coinvolte, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso medesimo, i documenti contenenti i dati personali di cui al precedente articolo, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per la difesa degli interessi giuridici dei richiedenti.
3. Nel caso di documenti contenenti i dati di cui al comma primo dell'articolo precedente, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.
4. In ogni caso, l'accesso agli atti può essere differito qualora la conoscenza degli stessi possa impedire, ostacolare o turbare il regolare svolgimento delle procedure ovvero mettere in pericolo la sicurezza o l'integrità psicofisica dei lavoratori interessati.